

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 43 DEL 28.03.2019**

**OGGETTO:** fornitura di energia elettrica e gestione dei servizi associati, per utenze in bassa tensione relative alle parti comuni e agli impianti a servizio dei fabbricati di proprietà e/o in gestione dell'ATER della Provincia di Roma per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2020 - Determina a contrarre.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Luigi Bussi**

**Visti:**

- la Legge Regionale 2 settembre 2002 n. 30 recante l' " *Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica* ";
- lo Statuto dell'ATER della Provincia di Roma approvato con D.G.R. N. 380 del 25 marzo 2005 nel testo vigente a seguito delle successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento per l'assetto Organizzativo dell'Azienda, per il funzionamento e per le attività delle singole strutture organizzative, nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi delle strutture stesse, di controllo e di verifica dell'attività dei Dirigenti, aggiornato con delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 31.01.2017;
- la Delibera Commissariale n. 02 del 11 gennaio 2019 con cui è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Direttore Generale dell'ATER della Provincia di Roma;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il *Codice dei contratti pubblici* e in particolare l'art. 32 c. 2 secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Preso atto che:**

- con determinazione direttoriale n. 403 del 27.11.2018 si è preso atto che la gara, espletata mediante procedura aperta, per l'affidamento della " *fornitura di energia elettrica e gestione dei servizi associati, per utenze in bassa tensione relative alle parti comuni e agli impianti a servizio dei fabbricati di proprietà e/o in gestione dell'ATER della Provincia di Roma per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019* ", con verbale del 22.11.2018 è stata dichiarata deserta non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara (20 novembre 2018 ore 12,00);
- con la stessa determinazione direttoriale n. 403 del 27.11.2018 la Dr.ssa Nadia Panerai è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per l'esperimento della procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 125 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

## Considerato che:

- il referente commerciale dell'attuale fornitore AGNLUCE Gruppo Autogas ha comunicato, con mail del 13.03.2019, che a seguito del mancato pagamento di alcune fatture l'AGNLUCE Gruppo Autogas sta valutando di inserire l'ATER in regime di "salvaguardia" nell'ambito del quale vengono applicate condizioni capestro quali aumento delle tariffe che per il Lazio è pari a 1,709 Eurocent a kWh; maggiorazione del tasso degli interessi di mora; richiesta di depositi cauzionali il cui importo varia a seconda delle potenze delle utenze che per ATER sono pari a 1300 (2/3 sono a servizio di ascensori quindi con potenze alte); impossibilità ad adempiere richieste di volture, cessazioni, spostamenti di contatori, aumenti e/o riduzioni di potenza e quant'altro;
- il contratto attualmente in vigore, con durata dal 01.09.2018 al 31.08.2019, stipulato con AGNLUCE Gruppo Autogas, prevede al punto 5 la rinuncia alla facoltà di recesso e comunque al punto 4.2. stabilisce per il recesso del cliente che intende cambiare fornitore un termine di preavviso pari a 12 mesi pena il pagamento di una penale;
- in Consip è attualmente attiva la Convenzione per "la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 16 – id 2041" che tuttavia all'art. 9 Corrispettivi e modalità di pagamento dispone che "In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso. Tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari, al massimo, il 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura.";
- la difficile situazione finanziaria dell'Azienda non consentirebbe la prestazione di una siffatta garanzia fideiussoria;
- al fine di assicurare la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze ATER dal 01.09.2018 al 31.08.2020 e non sospendere il servizio pubblico essenziale reso a favore degli inquilini ATER il RUP dr.ssa Nadia Panerai, con nota prot. n. 0191 del 18.03.2019, ha relazionato in merito alla necessità di esperire una procedura negoziata ex art. 125 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il RUP dr.ssa Nadia Panerai nella predetta nota 0191 ha proposto quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo per la fornitura di energia elettrica e gestione dei servizi associati, per utenze in bassa tensione relative alle parti comuni e agli impianti a servizio dei fabbricati di proprietà e/o in gestione dell'ATER della Provincia di Roma per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2020;

## Considerato:

- necessario provvedere ad un nuovo affidamento della "fornitura di energia elettrica e relativa gestione dei servizi associati, per utenze in bassa tensione relative alle parti comuni e agli impianti a servizio dei fabbricati di proprietà e/o in gestione dell'ATER della Provincia di Roma per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2020";
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. secondo cui gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara c. 1 lett. a) "quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata" ovvero c. 1 lett. c) "nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le

*procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati”;*

**Ritenuto:**


- di adottare apposito provvedimento con il quale, a termini dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, si determini di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché, l'importo massimo stimato dell'affidamento, la relativa copertura contabile e le principali condizioni contrattuali;
- pertanto, di indire una procedura negoziata ex art. 125 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento della fornitura in oggetto da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016;
- di porre a base di gara l'importo previsto nella precedente procedura aperta andata deserta pari a € 1.680.000,00 (oltre IVA) con oneri della sicurezza pari ad € 0,00, non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto, nel dettaglio l'importo è costituito da € 1.120.000,00 per una fornitura della durata di 12 mesi e l'opzione di una eventuale proroga (semestrale), ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo necessario alla conclusione della nuova procedura di gara;

**Considerato:**

- il DM 49 del 7 marzo 2018, attuativo dell'art. 111, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) il quale dispone che nei casi dei servizi e delle forniture di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni (superiore ad € 500.000,00 IVA esclusa) la figura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) deve essere un soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento;

**Preso atto:**

- Si attesta espressamente la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto  
Il Responsabile dell'Ufficio Controllo di Gestione  
(D.ssa Nadia Panerai)



**DETERMINA**

- di confermare ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 la Dr.ssa Nadia Panerai quale Responsabile Unico del Procedimento per *“la fornitura di energia elettrica e relativa gestione dei servizi associati, per utenze in bassa tensione relative alle parti comuni e agli impianti a servizio dei fabbricati di proprietà e/o in gestione dell'ATER della Provincia di Roma per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2020”;*
- di nominare ai sensi del DM 49 del 7 marzo 2018, attuativo dell'art. 111, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, quale Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC), il Rag. Claudio Rampazzi a supporto al RUP, trattandosi di un importo di appalto superiore a € 500.000,00;
- di contrarre individuando come in parte motiva gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione delle imprese e delle offerte, oltre a quelli che il RUP avrà cura di indicare negli altri atti di gara;
- di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il Rup ad esperire la procedura negoziata ex art. 125 comma 1 lett. a) e lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;

- di porre a base di gara l'importo previsto nella precedente procedura aperta andata deserta pari a € 1.680.000,00 (oltre IVA) con oneri della sicurezza pari ad € 0,00, non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto, nel dettaglio l'importo è costituito da € 1.120.000,00 per una fornitura della durata di 12 mesi e l'opzione di una eventuale proroga (semestrale), ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo necessario alla conclusione della nuova procedura di gara;
- le sedute di gara saranno svolte dal RUP alla presenza di testimoni idonei ai sensi della legge;
- di demandare al RUP, Dr.ssa Nadia Panerai, coadiuvato dall'ufficio Gare e Contratti, gli adempimenti amministrativi conseguenti all'aggiudicazione;
- di demandare successivamente all'aggiudicazione della fornitura il relativo atto di impegno sul Bilancio di Previsione 2019 – 2020.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dot. Luigi Bussi)

Direzione Generale Ufficio Controllo di Gestione

Prot. n. 0191

Roma, 18.03.2019

Al Direttore Generale  
Dott. Luigi Bussi

**Oggetto:** fornitura di energia elettrica e gestione dei servizi associati, per utenze in bassa tensione relative alle parti comuni e agli impianti a servizio dei fabbricati di proprietà e/o in gestione dell'ATER della Provincia di Roma per il periodo 01/05/2019 – 30/04/2020

Con determinazione direttoriale n. 403 del 27.11.2018 l'Azienda ha preso atto che la gara, espletata mediante procedura aperta, per l'affidamento della *"fornitura di energia elettrica e gestione dei servizi associati, per utenze in bassa tensione relative alle parti comuni e agli impianti a servizio dei fabbricati di proprietà e/o in gestione dell'ATER della Provincia di Roma per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019"*, con verbale del 22.11.2018 è stata dichiarata deserta non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara (20 novembre 2018 ore 12,00).

Con la stessa determinazione direttoriale n. 403 del 27.11.2018 la scrivente è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per l'esperimento della procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 125 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il referente commerciale dell'attuale fornitore AGNLUCE Gruppo Autogas ha comunicato, con mail del 13.03.2019, che a seguito del mancato pagamento di alcune fatture, l'AGNLUCE Gruppo Autogas sta valutando di inserire l'ATER in regime di *"salvaguardia"* nell'ambito del quale vengono applicate condizioni capestro quali: aumento delle tariffe che per il Lazio è pari a 1,709 Eurocent a kWh; maggiorazione del tasso degli interessi di mora; richiesta di depositi cauzionali il cui importo varia a seconda delle potenze delle utenze che per ATER sono pari a 1300 (2/3 sono a servizio di ascensori quindi con potenze alte); impossibilità ad adempiere richieste di voltture, cessazioni, spostamenti di contatori, aumenti e/o riduzioni di potenza e quant'altro.

Il contratto attualmente in vigore, con durata dal 01.09.2018 al 31.08.2019, stipulato con AGNLUCE Gruppo Autogas, prevede al punto 5 la rinuncia alla facoltà di recesso e comunque al punto 4.2. stabilisce per il recesso del cliente che intende cambiare fornitore un termine di preavviso pari a 12 mesi pena il pagamento di una penale.

In Consip è attualmente attiva la Convenzione per *"la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 16 – id 2041"* che tuttavia all'art. 9 Corrispettivi e modalità di pagamento dispone che *"In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di*

Direzione Generale Ufficio Controllo di Gestione

pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso. Tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari, al massimo, il 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. Considerata la difficile situazione finanziaria dell'Azienda si ritiene non sostenibile la prestazione di una siffatta garanzia fideiussoria.

Pertanto al fine di assicurare la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze ATER dal 01.09.2018 al 31.08.2020, e non sospendere quindi il servizio pubblico essenziale reso a favore degli inquilini ATER, si ritiene necessario esperire la procedura prevista dall'art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

L'art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. dispone che gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara c. 1 lett. a) *"quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata"* ovvero c. 1 lett. c) *"nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati"*.

L'art. 79 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. al comma 1 sancisce *"nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65"*.

Si resta in attesa delle superiori determinazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.ssa Nadia Panerai

